



Widar Cesarini Sforza. Ripubblicato il saggio del giurista e architetto del diritto corporativo. In primo piano le tutele che trascendono l'individuo

Potere normativo della collettività

Guido Alpa

«**D**iritto dei privati» è una formula ambigua che deve essere decodificata: molteplici sono infatti i significati che questa formula ha ricevuto nel corso del tempo; ciascuno di essi è impregnato di un forte accento ideologico, procede dal liberismo più acceso allo statalismo più rigido. Infatti può voler dire: (i) diritto che disciplina i rapporti tra privati, e in questo senso si avvicina alla dizione di «diritto comune», concernendo una branca del diritto che si contrappone al «diritto pubblico»; (ii) diritto creato dai privati e riconosciuto come vincolante dallo Stato, cioè il complesso dei rapporti giuridici creati dall'autonomia privata a cui lo Stato riconosce potere vincolante (v. gli artt. 1322 e 1372 del codice civile vigente) oppure ancora (iii) diritto creato dai privati ed estraneo al diritto dello Stato, in quanto appartenente ad un ordinamento giuridico che è autonomo dallo Stato e trova la sua validità nella libertà di creare rapporti che si fondano sulla reciproca fiducia, sulla lealtà e correttezza, sull'etica e l'utilità delle contrattazioni, sulla libertà economica.

Quest'ultima accezione era diffusa alla fine dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento: la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici elaborata da Santi Romano, che accanto all'ordinamento giuridico creato dallo Stato collocava l'ordinamento della Chiesa (il diritto canonico), il diritto sportivo, il diritto cavalleresco

poteva riservare spazio anche all'ordinamento giuridico creato dai privati. Allo stesso modo, l'istituzionalismo di Hauriou vedeva nell'organizzazione della società spinte aggregative che si contrapponevano allo Stato ed esaltavano la libertà degli individui e l'interesse collettivo; le teorie del socialismo giuridico vedevano nel diritto dei privati il diritto della sopraffazione del forte sul debole, un diritto che legittimava lo sfruttamento e l'appropriazione, e che esaltava la libertà d'intrapresa e la proprietà privata; i fautori del giusnaturalismo, ancor più drasticamente, vedevano i diritti dell'individuo come derivanti dalla sua natura e quindi anteposti alle regole dello Stato, e ne rivendicavano garanzia e tutela da parte dello Stato stesso. I giuspositivisti, i fautori del formalismo giuridico – primo fra tutti Hans Kelsen – non potevano ammettere la creazione di norme che non provenisse dallo Stato, all'interno delle quali i privati con il potere a loro demandato dallo Stato avevano la possibilità di creare vincoli cui lo Stato forniva protezione e rimedi nel caso essi non fossero osservati. Nonostante quest'ultima concezione abbia superato tutte le altre, questo dibattito molto serrato è tutt'oggi aperto: si pensi al diritto che «proviene dal basso e non è posto (o imposto) dall'alto della legge, ma nasce dalla consuetudine, dai rapporti commerciali internazionali e così via, si pensi al neo-giusnaturalismo, si pensi alle fonti non scritte». Le tesi di Widar Cesarini Sforza (1886-1965) si inseriscono in questo dibattito.

Cesarini Sforza è stato uno dei maggiori filosofi del diritto del Novecento; un filosofo eclettico, che succedeva nel 1938 a Giorgio Del Vecchio sulla

cattedra della Sapienza dalla quale quest'ultimo, filosofo neokantiano, era stato rimosso perché ebreo. Le sue idee, positiviste, idealiste gentiliane, neocriticiste – v. la voce a lui dedicata da Giovanni Tarello nel Dizionario Biografico degli italiani della Treccani (vol.24,1980) – trovano ancora oggi una qualche risonanza; molti dei suoi scritti sono obsoleti, ma alcune pagine conservano la freschezza, la profondità culturale e l'utilità tecnica che giova ai giuristi (a titolo d'esempio, v. la voce *Diritti soggettivi dell'Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, del 1964).

Nel 1929 pubblica uno dei suoi saggi più celebri intitolato *Il diritto dei privati*, poi ristampato nel 1963 ed ora ripreso da Quodlibet con un'accurata introduzione di Michele Spanò.

Cesarini Sforza considera il diritto dei privati nella terza accezione. Ma, condividendo le idee politiche dell'epoca, limita il diritto creato dai privati e «fuori dallo Stato» – o, come egli stesso lo definisce il diritto privati dei privati – in un ambito assai angusto, posto che la filosofia del regime inglobava ogni rapporto giuridico nello Stato e lo finalizzava all'interesse dello Stato. Per l'appunto vi colloca il diritto sportivo (p.88 ss.), le regole di gioco e il diritto cavalleresco, ma soprattutto gli accordi associativi, cioè i regolamenti che autonomamente si danno le associazioni. All'interesse individuale affianca l'interesse superindividuale, qualificato appunto come collettivo.

Nel 1929 erano ormai poche le associazioni sopravvissute alla soppressione di ogni aggregazione che potesse interpersi tra il cittadino e lo Stato: l'approvazione, nel 1926, delle c.d. leggi fascistiche avevano ristretto se non soffocato la libertà di

associazione anche se garantita dallo Statuto albertino; ed infatti Cesarini Sforza prende in considerazione soprattutto gli ordinamenti dei Sindacati fascisti, e su questi fenomeni edifica il "diritto collettivo".

Il saggio dedicato ai *Preliminari sul diritto collettivo* – aggiunto in questa edizione a quello sul diritto dei privati – costituisce infatti uno dei fondamenti più ragguardevoli del diritto corporativo, di cui l'autore è artefice e architetto. Qui egli spiega che si è in presenza di un altro aspetto del diritto privato, che tutela non l'interesse individuale ma un interesse che trascende l'individuo ed è egualmente meritevole di tutela, l'autonomia non è individuale ma di gruppo, e quindi esprime il «potere normativo della collettività» (p.113). Ne nascono i presupposti giuridici dei contratti collettivi di lavoro, che sono alla base del diritto corporativo, e saranno poi, con l'avvento della Costituzione repubblicana, alla base del diritto sindacale.

Con la nuova codificazione del 1942 tuttavia, tra le fonti del diritto sono collocate le norme corporative: nate sì dagli accordi collettivi, ma inglobate nelle fonti del diritto dello Stato e quindi ricondotte al controllo e al crisma di validità conferito dallo Stato.

Essendo scomparso dalle biblioteche, questo libro – nei due saggi commentati – recupera una fase cruciale della nostra storia, e ci mostra la distanza siderale che divide quell'epoca dalla nostra: la teoria degli ordinamenti giuridici conserva ancora il suo valore, ma ora è il diritto commerciale internazionale a sfuggire al dominio della legge statale, alla legge statale si affianca il diritto dell'Unione europea, le prassi si sviluppano al di fuori delle regole giuridiche; tuttavia le associazioni, pur libere come sancito dalla Costituzione, trovano una disciplina interna codificata nel 1942, ora in corso di revisione con il riordino del c.d. Terzo settore. Anche la libertà sindacale, sancita dalla Costituzione, si

esprime attraverso accordi che sono riconosciuti dall'ordinamento giuridico dello Stato e pertanto oggi "diritto dei privati" è formula che acquista i significati indicati sub (i) e sub (ii). Per non parlare poi dei diritti fondamentali dell'individuo, principi generali a cui si deve uniformare il diritto interno. Dei diritti fondamentali, come oggi intesi, ovviamente nel libro in esame non vi poteva essere traccia. Ma non vi è neppure menzione della Costituzione di Weimar del 1919 che aveva codificato i principi della socialdemocrazia in Europa, aveva introdotto il principio «la proprietà obbliga», e garantito, insieme con il principio di eguaglianza e di antidiscriminazione, la libertà associativa come espressione della libertà umana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IL DIRITTO DEI PRIVATI
Widar Cesarini Sforza**

Quodlibet, Macerata, pagg. 155, € 16

**LE SOCIETÀ
E I CONTROLLI
SULLA
DISCIPLINA
ANTIMAFIA**



Il Manuale

Il "Manuale della responsabilità degli enti", di Alessandro Bernasconi e Adonella Presutti, (Giuffrè, pagg. 502, € 36), contiene nella appena pubblicata seconda edizione l'ordinamento aggiornato della responsabilità da reato delle società e la normativa su amministrazione e controllo giudiziari delle aziende per quanto concerne la disciplina antimafia. Ci sono inoltre, le novità sul segnalatore d'illeciti, il «Whistleblowing»



Una per tutte

Randa Haddadin, «Senza Titolo», acquarello, 2014. L'opera fa parte della collezione «Jordan: Jordanian Visions» di Imago Mundi, progetto di arte contemporanea non profit e globale promosso da Luciano Benetton

